

REGIONE DEL VENETO - GIURIA REGIONALE		DIREZIONE LAVORO	
ASSESSORE POLIT.		Data di arrivo	
Data di arrivo	10 GIU. 2010	Data di arrivo	05 LUG. 2010
Data registraz.	10 GIU. 2010	Data di arrivo	05 LUG. 2010
Prot. N.	326367	Prot. N.	59.10
Indice classificazione	3.8.2	Indice classificazione	3.8.2
Agli Assessorati Regionali per il Lavoro		Loro sedi	



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.
Divisione IV

Tel. 06 46835099 - Fax 06 46834084

PROT. 14/15195 DEL 10/06/2010

Agli Assessorati Provinciali per il Lavoro di
Trento e Bolzano
Loro sedi

Oggetto: Incentivi e benefici contributivi di cui all'art. 8 della legge 223/1991.

In relazione alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità da parte dei lavoratori licenziati- da imprese che rientrano nel campo di applicazione di cui alla legge n. 223/1991- ma che non posseggono i requisiti di anzianità, previsti dall'art. 16 della legge 223/1991, per poter beneficiare dell'indennità di mobilità e alla correlata possibilità di riconoscere alle aziende che assumono tali lavoratori le agevolazioni contributive previste dall'art. 8 della legge 223/1991, si rappresenta quanto segue.

Alla luce del quadro normativo vigente, i lavoratori licenziati da imprese che rientrano nel campo di applicazione di cui alla legge n. 223/1991, con le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, ma che non posseggono i requisiti di anzianità previsti dall'art. 16 della legge 223/1991- requisiti richiesti per poter beneficiare dell'indennità di mobilità- possono essere comunque iscritti nelle liste di mobilità.

Il requisito di anzianità di cui all'art. 16 citato è richiesto soltanto ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità mensile a carico dell'INPS (indennità di mobilità) ma non per l'iscrizione nella lista medesima.

Occorre, pertanto, distinguere tra lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che beneficiano dell'indennità di mobilità e lavoratori che sono esclusi da tale prestazione ma che sono comunque iscritti nelle liste.

I datori di lavoro, che assumono i predetti lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non aventi diritto alla relativa indennità, potranno essere ammessi agli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9, legge 223/1991, che prevedono una ridotta contribuzione a carico del datore, pari a quella prevista per gli apprendisti.

Tale beneficio contributivo è indipendente dalla corresponsione dell'indennità di mobilità in favore del lavoratore e, pertanto, può essere applicato anche al caso di specie, con la finalità di ampliare la possibilità di assunzione dei lavoratori in mobilità, incentivando attività di reimpiego.

Le aziende di cui trattasi non potranno, tuttavia, beneficiare del contributo mensile, previsto dall'art. 8, comma 4, della legge 223/91, pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, essendo tale contributo strettamente connesso alla percezione della indennità da parte del lavoratore.

Tale impostazione interpretativa confermata anche dalla circolare Ministeriale n. 56 del 27 aprile 1992, in materia di liste di mobilità, con la quale si chiarisce che i lavoratori licenziati a seguito delle procedure di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991 da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della medesima legge debbano essere iscritti nelle liste di mobilità a prescindere dai requisiti previsti dagli artt. 7 e 16 della legge 223/1991.

In questo modo, il legislatore ha inteso prevedere l'opportunità per tutti i lavoratori licenziati - da imprese che rientrano nel campo di applicazione della legge n. 223/91- con le procedure di licenziamento collettivo, di fruire del circuito riservato per le future occasioni di reimpiego.

In merito a quanto sopra e come si evince dalla nota dell'INPS- di pari oggetto- del 5 maggio 2010 (in allegato), tale impostazione è condivisa dall'indicato Istituto di previdenza sociale, che di prassi applica i sopra esposti principi, sottolineando la necessità dell'iscrizione alle liste di mobilità.

Pertanto, si chiede a codesti Assessorati di verificare presso le Province e relativi Centri per l'Impiego la corretta applicazione delle norme innanzi citate al fine di garantire ai lavoratori, licenziati da imprese che rientrano nel campo di applicazione di cui alla legge n. 223/1991, con le procedure di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, di essere iscritti nelle liste di mobilità a prescindere dal possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 della legge 223/1991.


IL DIRETTORE GENERALE
(Matilde Mancini)

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione centrale entrate
Area interventi a sostegno dell'occupazione
Prot 423/ISO

Roma,

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
D.G. degli ammortizzatori sociali e I.O.
Divisione IV

Oggetto: incentivi e benefici contributivi di cui all'art. 8 della legge n. 223/1991.

Riferimento: nota prot. 14/0009247 del 12 aprile 2010.

In merito alla questione in oggetto, si comunica che la prassi di questo Istituto è conforme a quanto descritto e argomentato da codesto Ministero nella nota citata in riferimento, che si condivide pienamente. E' tuttavia evidente che - ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 - sia presupposto imprescindibile l'avvenuta iscrizione dei soggetti nelle liste di mobilità, in relazione alla quale questo Istituto non può legittimamente procedere ad alcuna verifica, né fornire eventuali indicazioni alle competenti amministrazioni.

Antonello Crudo
Direttore centrale

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Divisione IV
05 MAG 2010
N. 11879